



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA – ORDINANZA N. 155/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **16 aprile 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nel giudizio iscritto al n. **23828** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 36486 e sul conto n. 38323 aventi ad oggetto le riscossioni di entrate del Comune di Limbadi, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2018 e 2019, promosso nei confronti dell'incaricato delle riscossioni "SOGET Spa";

- letti gli atti e documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024, nessuno comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione creditrice, ed udito, per l'ufficio di Procura, il V.P.G. Giovanni DI PIETRO, il quale ha chiesto dichiararsi procedibile il giudizio sul conto;

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 451/2023** acquisita al protocollo il 10.11.2023, il Magistrato istruttore – dopo aver dato atto di non precisate incompletezze della documentazione trasmessa – richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione di una questione preliminare di improcedibilità del giudizio avente

	ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, in quanto privi di sottoscrizione	
	dell'agente contabile (attesto che la firma digitale apposta indica un soggetto	
	diverso dall'Amministratore p.t. della SOGET Spa, Lina Di Lello) e di parifi-	
	cazione (pur essendo presente il visto di regolarità), intesa come formale prov-	
	vedimento che attesta la conformità del conto con le scritture contabili	
	dell'Ente (ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924), che è presupposto della	
	giustiziabilità del conto in base ai principi generali (art.140 comma 3 c.g.c.),	
	come riconosciuto dalla giurisprudenza consultiva (Corte dei conti, Sezioni	
	riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020),	
	e di questa Sezione (sentenze n. 81/2023, n. 115/2023, n. 128/2023, n.	
	136/2023).	
	2. Veniva quindi fissata l'udienza del 16 aprile 2024 per la discussione	
	del giudizio, giusto decreto presidenziale del 10.11.2023 – ritualmente co-	
	municato, unitamente alla relazione, all'Amministrazione comunale di Lim-	
	badi ed all'agente contabile (a quest'ultimo, a mezzo PEC consegnata il	
	16.11.2023).	
	3. Quindi, con nota prot. 2573 del 26.3.2024 il Comune di Limbadi co-	
	municava di aver provveduto alla notifica all'agente contabile della relazione,	
	e precisava di avere depositato nel sistema della Corte il conto di gestione	
	2018 (Resa n. 548703) ed il conto di gestione 2019 (Resa n. 548708).	
	Risultano nel fascicolo informatico:	
	a) il deposito (Resa n. 548703) del conto giudiziale 2018 in formato excel	
	firmato digitalmente da Di Lello Lina della SOGET, nonché la parifica del	
	predetto conto, firmata dal Ragioniere dell'Ente Giovanni Francesco Agostino	
	il 26.3.2024;	
	2	

	b) il deposito (Resa 548708) del conto giudiziale 2019 in formato excel	
	firmato digitalmente da Di Lello Lina della SOGET il 24.1.2020, nonché la	
	parifica del predetto conto, firmata dal Ragioniere dell’Ente Giovanni Fran-	
	cesco Agostino il 26.3.2024.	
	4. All’ udienza del 16 aprile 2024 , non comparsi l’agente contabile e l’am-	
	ministrazione, il Presidente-relatore ha acquisito – con il consenso del Pub-	
	blico Ministero – i conti ed i provvedimento di parifica predetti, irritualmente	
	depositati in corso di causa nel sistema informatico dei conti giudiziari anziché	
	in quello dei giudizi, ed ha precisato che i conti originariamente depositati	
	dall’agente contabile al Comune erano sottoscritti digitalmente, ma il Comune	
	aveva trasmesso a questa Sezione copie senza sottoscrizione del contabile e	
	senza parificazione, ma che recavano il “visto per regolarità” del responsabile	
	del servizio finanziario (atto che secondo giurisprudenza consolidata equivale	
	a parifica). Quindi il Pubblico Ministero concludeva chiedendo che venisse	
	dichiarata la procedibilità del giudizio e la causa era trattenuta in decisione.	
	5. I conti giudiziali in esame vanno dichiarati procedibili.	
	Infatti, all’esito della produzione documentale del Comune di Limbadi,	
	risulta che detti conti giudiziali erano stati ritualmente sottoscritti con firma	
	digitale dalla legale rappresentante della SOGET prima della loro presenta-	
	zione al Comune ed al loro deposito presso questa Sezione; semplicemente il	
	Comune aveva depositato in atti delle copie dei conti 2018 e 2019 senza la	
	firma digitale della SOGET.	
	Inoltre – sebbene le parificazioni mancassero e la firma sulle stesse ri-	
	sulti apposta dal responsabile del servizio finanziario solo in prossimità	
	dell’udienza del 16.4.2024 – tuttavia i conti a suo tempo depositati risultano	
	3	

	vistati dal Responsabile del servizio finanziario dell’ente, rispettivamente, il	
	29.1.2019 ed il 24.1.2020; laddove la giurisprudenza di questa Sezione ha	
	ritenuto che – pur in assenza di un formale e separato atto di parifica – il conto	
	è procedibile qualora presenti il <i>visto di regolarità del responsabile del servi-</i>	
	<i>zio finanziario dell’ente</i> (come nei casi qui in esame) o sia stato <i>approvato</i>	
	<i>dagli organi dell’Ente</i> , dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parifica-	
	zione (cfr. sentenza n. 113/2023, depositata il 20 giugno 2023, sentenza	
	n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023).	
	Pertanto, dichiarata la procedibilità dei giudizi sui conti epigrafati, essi	
	vanno rimessi al Magistrato istruttore per quanto di competenza, in particolare	
	per la preliminare verifica degli atti necessari per l’istruzione non presenti	
	nella documentazione prodotta dal contabile, per eventuali provvedimenti	
	istruttori ed all’esito per l’esame nel merito dei conti.	
	6. Spese al definitivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, non definitiva-	
	mente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 23828 del Regi-	
	stro di Segreteria, ogni diversa istanza, domanda eccezione o deduzione disat-	
	tesa e reietta:	
	- dichiara procedibili i conti giudiziali in epigrafe indicati;	
	- dispone rimettersi gli atti al magistrato istruttore, affinché predisponga	
	la relazione sui conti epigrafati – da depositare entro il giorno 31/12/2024 nella	
	Segreteria, che provvederà a comunicare al convenuto, all’amministrazione ed	
	al Pubblico Ministero l’avvenuto deposito – nella quale indicherà l’esito della	
	verifica sulla documentazione in atti, eventuali provvedimenti istruttori presi	
	4	

[illegible]